



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI
Divisione VIII- Interventi per l'innovazione tecnologica, per l'innovazione nelle nuove imprese e per le reti di imprese, programmi integrati di ricerca e sviluppo

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETO DI CONCESSIONE 01852 DEL 12 NOVEMBRE 2012

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n.300, modificato con Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n.233 e successivo decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008, n.121, concernente l'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'art. 14, primo comma della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 123;

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTA la Circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240 esplicativa delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);

VISTA la Circolare del Ministero delle attività produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTA la legge 30 dicembre 2004 n.311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2005), e in particolare l'articolo 1, comma 354 che prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di un apposito "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" (di seguito denominato FRI);



VISTO il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, n. 35 che al comma 1, definisce prioritarie le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza attraverso il sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese;

VISTA la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, con la quale è stata individuata una prima ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1 comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.311;

VISTO il Decreto 29 settembre 2005, del Ministro delle Attività Produttive istitutivo del bando tematico della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la concessione di agevolazioni per programmi di sviluppo precompetitivo, comprendenti anche attività non preponderanti di ricerca industriale e le attività connesse ai centri di ricerca, finalizzati in particolare alla realizzazione di innovazioni di prodotto;

VISTO il Decreto 1 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha stabilito i requisiti e le condizioni e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi di sviluppo precompetitivo e connesse attività di ricerca industriale di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel caso di ricorso alle risorse del FRI, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

VISTA la circolare n.1108552, dell'11 settembre 2006 del Ministero delle attività produttive, che prevede per quanto non disposto dalla Cassa Depositi e Prestiti, l'applicazione delle modalità di concessione delle agevolazioni cui all'articolo 7 della citata direttiva del 16 gennaio 2001 e della circolare ministeriale dell'11 maggio 2001;

VISTA la delibera del CIPE del 22 dicembre 2006, con la quale è stata individuata una seconda ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1 comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.311

VISTO il Decreto direttoriale 13 dicembre 2007, relativo alla graduatoria inerente i programmi presentati a valere sul predetto bando



VISTA la domanda di agevolazione, presentata congiuntamente con il DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE - UNIVERSITA' DI NAPOLI "FEDERICO II" in data 29 febbraio 2008 da NEOS ITALIA SRL classificata GI, con sede in 66020 San Giovanni Teatino (CH), Via Aterno 36, per un programma di sviluppo precompetitivo, comprendente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, individuato con il numero B01/0583/01/X09;

VISTA la deliberazione di Cassa Depositi e Prestiti n. CASE/P/2129/12 del 22 ottobre 2012, per un finanziamento pari a € 2.413.800,00, trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 4 del citato decreto Interministeriale 1 febbraio 2006;

CONSIDERATO che per la gestione del finanziamento medesimo l'Istituto MedioCredito Centrale S.p.A. è stato investito del ruolo di Soggetto Agente ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del 1 febbraio 2006;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella riunione del 5 marzo 2012, con il quale il predetto programma è stato ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'Innovazione Tecnologica, con priorità "A/B" di cui all'allegato del suddetto Decreto 27 aprile 2006 per un costo complessivo di € 2.980.000,00;

VISTA la circolare n. 141509 del 17 dicembre 2009 concernente chiarimenti e precisazioni in merito alle variazioni di programmi, oggetto delle agevolazioni previste dall'articolo 14 della legge 17 dicembre 1982, n. 46 (FIT), proposti congiuntamente da più soggetti;

VISTA la certificazione rilasciata dalla Prefettura di Chieti del 4 settembre 2012, contenente le informazioni prescritte ai termini dell'art. 4 del Decreto legislativo 7 agosto 1994 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del DPR 3 giugno 1998 n. 252;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1 luglio 2004 la gestione fuori bilancio delle risorse finanziarie del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica relative al solo contributo alla spesa, sono ricondotte al bilancio dello Stato, ad eccezione dei progetti cofinanziati del PON;

VISTI i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del Decreto del 29 settembre 2005 concernenti le risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi FRI e FIT;

TENUTO CONTO che a valere sul suddetto FRI, di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per la quota di finanziamento agevolato nonché



sul FIT, relativamente alla quota di contributo alla spesa, esistono le necessarie disponibilità delle risorse finanziarie;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2012, al numero 3 del foglio 265, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

DECRETA

Art. 1 **(Concessione)**

Alla società NEOS ITALIA SRL, con sede legale in 66020 San Giovanni Teatino (CH), Via Aterno 36, C.F. 01947300693, classificata GI, appresso denominata soggetto beneficiario, sono concesse le agevolazioni, di seguito indicate, a valere sul FRI e sul FIT per l'Innovazione Tecnologica per il Programma di Sviluppo Precompetitivo concernente «Nuovo topsheet con caratteristiche di mano e morbidezza ottimizzate», individuato con il numero B01/0583/01/X09.

Le agevolazioni, consistenti in:

- a) un finanziamento agevolato per l'importo di € 2.413.800,00 a valere sul FRI, secondo quanto stabilito dalla delibera Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. citata nelle premesse del presente decreto;
- b) un contributo alla spesa di € 298.000,00 a valere sul FIT, pari al valore necessario al raggiungimento della percentuale massima di ESL spettante e comunque non superiore al 10% del totale dei costi ammessi del programma;

| COSTI AGEVOLABILI | In aree 87.3a) | In aree 87.3c) | In altre aree | TOTALE |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| A.1) Attività di sviluppo | | 2.160.000,00 | | 2.160.000,00 |
| A.2) Attività di ricerca | | 820.000,00 | | 820.000,00 |
| B) Spese per studi di fattibilità | | | | |
| C) Centri di ricerca | | | | |
| TOTALE | | 2.980.000,00 | | 2.980.000,00 |



| A.1) Attività di sviluppo | In aree 87.3a) | In aree 87.3c) | In altre aree | TOTALE |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| A.1.1) Personale interno | | 612.587,50 | | 612.587,50 |
| A.1.2) Spese generali | | 367.552,50 | | 367.552,50 |
| A.1.3) Strumenti, attrezzature ed opere murarie | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| A.2.4) Servizi di consulenza | | 604.860,00 | | 604.860,00 |
| A.1.5) Materiali e forniture | | 425.000,00 | | 425.000,00 |
| B.1) Spese per studi di fattibilità | | | | |
| Totale generale attività di sviluppo | | 2.160.000,00 | | 2.160.000,00 |

| A.2) Attività di ricerca | In aree 87.3a) | In aree 87.3c) | In altre aree | TOTALE |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| A.2.1) Personale interno | | 196.875,00 | | 196.875,00 |
| A.2.2) Spese generali | | 118.125,00 | | 118.125,00 |
| A.2.3) Strumenti, attrezzature ed opere murarie | | | | |
| A.2.4) Servizi di consulenza | | 335.000,00 | | 335.000,00 |
| A.2.5) Materiali e forniture | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| B.2) Spese per studi di fattibilità | | | | |
| Totale generale attività di ricerca | | 820.000,00 | | 820.000,00 |



Art. 2

(Sede di svolgimento e durata)

Il programma è svolto presso lo stabilimento di Roccamontepiano (CH), ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, comprensivi di proroga di 12 mesi, a partire dal 3 marzo 2008 e con termine al 2 marzo 2012 ed è diretto dal responsabile Sig. Iulianetti Lino.

Art. 3

(Responsabilità del soggetto)

Il soggetto beneficiario si impegna a realizzare il programma secondo le modalità e nei termini indicati nel presente decreto e nel punto D del piano di sviluppo, allegato alla domanda di agevolazione, così come eventualmente modificato a seguito dell'istruttoria svolta dal gestore, e risponde direttamente della realizzazione del programma nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti, anche per le attività svolte da soggetti terzi.

Il soggetto beneficiario si impegna a stipulare con il succitato soggetto agente il contratto di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 7 del decreto interministeriale 1° febbraio 2006 entro 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del Soggetto agente medesimo della comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni, pena la decadenza dalle agevolazioni.

Art. 4

(Erogazioni)

Le agevolazioni concesse sono rese disponibili per quanto riguarda il contributo, presso la Banca concessionaria, e per quanto riguarda il finanziamento agevolato presso il soggetto agente, successivamente alla stipula del contratto di finanziamento di cui all'articolo 1.

L'erogazione delle agevolazioni deve essere richiesta secondo le modalità e i termini fissati nel punto 10 della Circolare 11 maggio 2001, n. 1034240 e nell'allegato 3 della stessa, sulla base del seguente piano, che tiene conto degli stati di avanzamento del programma, che prevede costi complessivi di € 2.980.000,00:



| ANNO | 2012 | 2012 | | TOTALE |
|--|--------------|------------|--|--------------|
| SAL | I | II | | |
| Costi ammessi (%) | 93,00% | 7,00% | | 100,00% |
| Costi ammessi (€) | 2.771.400,00 | 208.600,00 | | 2.980.000,00 |
| Erogazioni per (%) | 93,00% | 7,00% | | 100,00% |
| <input type="checkbox"/> Finanziamento (€) | 2.244.834,00 | 168.966,00 | | 2.413.800,00 |
| <input type="checkbox"/> Integrazioni (€) | 277.140,00 | 20.860,00 | | 298.000,00 |
| | | | | |

Il soggetto beneficiario può presentare richiesta di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano e comunque le relative erogazioni non possono essere effettuate in anni precedenti a quelli previsti nello stesso piano di erogazione.

La mancata presentazione di ciascuno stato di avanzamento entro il 31 dicembre successivo a quello previsto nel piano delle erogazioni, comporta la revoca delle agevolazioni.

L'ammontare complessivo delle erogazioni nel periodo di attuazione del programma, non può superare il 90% dell'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1.

Il residuo 10%, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento o, se necessario, anche a quello precedente, viene erogato dopo la firma da parte del soggetto beneficiario di apposito decreto di concessione definitivo.

Le erogazioni delle agevolazioni sono effettuate dal gestore entro 60 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione, formalmente e tecnicamente completa, sulla base dei costi ritenuti ammissibili, a condizione che il soggetto non risulti moroso per qualsiasi operazione a carico del Fondo.

Resta stabilito che le erogazioni del finanziamento e del contributo sono subordinate, per quanto attiene ai tempi, alla effettiva disponibilità delle somme necessarie.

Il mancato trasferimento al Soggetto agente, da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e/o del Soggetto finanziatore, dell'importo di spettanza sarà



condizione sospensiva dell'erogazione. Nel caso i cui prima dell'erogazione si verifichi una modifica della situazione economica, patrimoniale o aziendale del soggetto beneficiario e/o della composizione dei soci, l'erogazione stessa potrà essere sospesa in attesa delle opportune valutazioni di soggetto finanziatore e della banca concessionaria, all'esito delle quali si potrà procedere alla ripresa delle agevolazioni con ogni eventuale opportuna modifica, ristrutturazione e rimodulazione della stessa agevolazione, ovvero alla eventuale risoluzione del tratto di finanziamento e/o alla eventuale revoca del decreto.

Il soggetto beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione a saldo al gestore entro tre mesi dalla conclusione del programma, allegando il rapporto tecnico finale attestante l'avvenuta realizzazione del programma e la relativa documentazione di spesa.

Il Ministero, sulla base degli accertamenti svolti da apposita commissione, previsti dall'articolo 10 della Direttiva 16 gennaio 2001, ridetermina, con proprio decreto, in via definitiva, l'ammontare delle agevolazioni spettanti e dispone l'erogazione a saldo entro 6 mesi dalla richiesta.

Resta comunque inteso che, qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il gestore opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta scritta, la accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) allora vigente, decorrente dalla data di accreditamento, mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore

Art. 5 **(Rimborsi)**

Il finanziamento è rimborsato dal soggetto beneficiario nei termini e alle condizioni del succitato contratto di finanziamento.



Art. 6
(Variazioni)

Eventuali variazioni del programma devono essere immediatamente comunicate dal soggetto beneficiario al gestore, corredando la comunicazione con una documentata relazione illustrativa.

Le variazioni che non alterino gli obiettivi del programma, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività, fermi restando i limiti fissati, per l'ammissibilità del programma, nei punti 2.3 della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240, sono valutate in sede di erogazione a saldo.

Qualora le variazioni riguardino sostanziali modifiche degli obiettivi del programma rispetto a quelli previsti, nonché degli impegni assunti con il presente decreto di concessione, il soggetto beneficiario dovrà proporre al Ministero, per il tramite del gestore, la nuova articolazione del programma, che sarà nuovamente valutato al fine di adottare i conseguenti provvedimenti.

Fino a quando le proposte di variazioni di cui al precedente comma non siano state approvate, il gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Eventuali variazioni della ragione sociale o della denominazione dell'impresa beneficiaria o cessione a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate alla Banca concessionaria, affinché proceda alle opportune verifiche valutazioni ed adempimenti ai fini della presa d'atto e/o dell'assenso da parte del Ministero.

In caso di eventuale cessione a qualsiasi titolo dell'attività ad altro soggetto, il mantenimento delle agevolazioni è, tra l'altro, subordinato alla presentazione da parte del nuovo soggetto di una nuova delibera di finanziamento bancario.

Art. 7
(Relazioni tecniche)

Il soggetto beneficiario deve presentare al gestore relazioni tecniche sull'andamento del programma, che indicheranno, per ogni stato di avanzamento lavori, l'attività svolta, gli obiettivi, anche parziali, raggiunti, le difficoltà operative e tecnologiche affrontate e superate.

La relazione tecnica finale, da allegare alla domanda di erogazione a saldo, indica anche gli obiettivi effettivamente raggiunti e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato.



Il soggetto deve predisporre e tenere a disposizione i documenti descrittivi di ciascuno stato di avanzamento del programma e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa.

Art. 8
(Relazioni di bilancio)

Il soggetto deve evidenziare, con l'indicazione dei costi sostenuti, l'attuazione del programma nelle relazioni di bilancio relative a ciascuno degli esercizi durante i quali il programma stesso viene svolto, immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

Art. 9
(Revoche)

Il Ministero, sentito il gestore, può revocare i benefici concessi, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
- b) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma;
- c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;
- d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma;
- e) mancata realizzazione del programma;
- f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- g) Le agevolazioni per il programma di sviluppo precompetitivo sono, inoltre, revocate in parte o totalmente in caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso.
- h) Le agevolazioni vengono inoltre revocate, in tutto o in parte, a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento.



In caso di revoca, il soggetto beneficiario non ha diritto ad ulteriori erogazioni, se ancora da effettuare, e deve restituire, in tutto o in parte, il beneficio già erogato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di cinque punti percentuali, nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, qualora la revoca sia disposta per l'ipotesi di cui al punto a).

Art. 10
(Controlli e ispezioni)

Il Ministero può controllare l'andamento delle attività e la loro rispondenza al programma, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite del gestore.

Il soggetto beneficiario si impegna a consentire tali controlli ed ispezioni presso gli stabilimenti dove si svolge il programma.

Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della documentazione contabile presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato esito positivo, il gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 11
(Estinzione anticipata)

L'impresa può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente e dal contratto di finanziamento medesimo.

Art. 12
(Controversie)

Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello sviluppo economico in Roma e il soggetto beneficiario presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.



Art.13

Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del soggetto beneficiario.

Art.14

L'onere per le agevolazioni concesse a favore del programma disciplinato con il presente Decreto, per la quota di finanziamento agevolato è posto a carico del FRI e per la quota di contributo alla spesa, è posto a carico del FIT.

La somma relativa alla quota di contributo, pari ad € 298.000,00 sarà trasferita dal Fondo FIT all'apposito capitolo del bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Con successivo decreto si provvederà ad impegnare la suddetta somma a favore dell'Istituto gestore.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)

Il sottoscritto, Sig. Luberti Rolando, nato a Roccamontepiano (CH) il 7 settembre 1959 rappresentante legale di NEOS ITALIA SRL, in qualità di Presidente del C.d.A. sottoscrive e il presente Decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

NEOS ITALIA SRL
(Luberti Rolando)